

PICCOLO VADEMECUM PER ELEZIONI EUROPEE - ITALIANI ALL'ESTERO

(N.B. E' importante verificare le informazioni qui riportate presso i consolati italiani e/o presso i Comuni esteri di residenza. Normative e modalità possono variare a seconda del Paese UE in cui si risiede)

(Importante: i cittadini italiani temporaneamente all'estero (non iscritti AIRE; vedi dettagli in seguito) che rispondano a determinate condizioni, per esercitare il diritto di voto nel Paese UE in cui si trovano, devono farne domanda entro il 21 marzo 2024. Il termine è tassativo).

SINTESI

Ai sensi del Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, possono votare all'estero per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti all'Italia:

- i cittadini italiani residenti in uno Stato membro dell'Unione europea e iscritti all'AIRE;
- i cittadini italiani e i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente in un Paese membro dell'UE per motivi di studio o di lavoro, presentando alla rappresentanza diplomatico-consolare competente per il luogo di temporaneo domicilio una domanda indirizzata al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti. La richiesta deve essere presentata entro l'ottantesimo giorno antecedente l'ultimo giorno delle votazioni.

Il voto all'estero per i membri del PE spettanti all'Italia si esercita presso i seggi istituiti dagli uffici consolari. L'elettore riceve da parte del Ministero dell'Interno italiano all'indirizzo di residenza estero il certificato elettorale, con l'indicazione del seggio presso il quale potrà votare, nonché della data e dell'orario di apertura per le votazioni.

Qualora l'elettore non riceva il certificato elettorale entro il 5° giorno antecedente quello delle votazioni, potrà contattare l'ufficio consolare competente per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il certificato sostitutivo per l'ammissione al voto.

L'elettore italiano residente all'estero in un Paese dell'UE, o temporaneamente ivi domiciliato per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all'estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune.

L'elettore italiano residente all'estero e iscritto all'AIRE può anche optare per il voto per i candidati ai seggi spettanti al Paese membro in cui risiede; in tal caso voterà presso i seggi istituiti dalle autorità del Paese membro di residenza estera.

Il doppio voto è vietato: se si vota a favore di un candidato per i seggi spettanti all'Italia non si potrà esprimere il voto anche per un candidato per i seggi spettanti al Paese membro UE di residenza e viceversa. Tale divieto si applica anche se l'elettore è in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell'Unione Europea: potrà esercitare il diritto di voto per i rappresentanti spettanti a uno solo degli Stati di cui è cittadino. Ovviamente, il doppio voto è penalmente sanzionato anche nel senso che chi vota per i rappresentanti spettanti all'Italia presso le sezioni elettorali istituite all'estero dagli uffici diplomatico-consolari NON potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.

I cittadini italiani che sono permanentemente residenti in un Paese UE e iscritti all'AIRE e che non hanno optato per il voto a favore dei rappresentanti spettanti al Paese membro UE di residenza saranno ammessi al voto per i candidati per i seggi spettanti all'Italia senza necessità di presentare alcuna dichiarazione.

Cittadini italiani residente in un Paese non membro dell'Unione Europea

I cittadini italiani residenti nei Paesi NON membri dell'Unione Europea possono votare per i rappresentanti al Parlamento Europeo spettanti all'Italia presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia. A tal fine, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, riceveranno dal predetto Comune una cartolina avviso.

Sintesi del sistema elettorale italiano per il Parlamento europeo

In Italia, la disciplina del sistema elettorale delle elezioni europee è contenuto nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, modificata e integrata da provvedimenti successiva tra cui, da ultimo, dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 che ha introdotto una soglia di sbarramento.

In sintesi, si tratta di un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento del 4% e possibilità di voto di preferenza; i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell'ambito di 5 circoscrizioni molto ampie.

Il diritto di voto è esercitato dai cittadini con almeno 18 anni di età, mentre per candidarsi l'età minima è di 25 anni.

Le candidature si presentano nell'ambito di 5 circoscrizioni di dimensione sovra regionale; un candidato può presentarsi in più circoscrizioni.

La scheda elettorale è unica per ognuna delle 5 circoscrizioni elettorali italiane. Si vota per una delle liste e ciascun elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di due o di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza;

Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi. I seggi sono attribuiti proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi riassegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

Partecipare alle elezioni

I cittadini italiani che risiedono in un altro Stato membro dell'Unione europea, hanno gli stessi diritti di voto e di eleggibilità dei connazionali che risiedono in Italia.

Per le elezioni del Parlamento europeo, se non chiedono di votare per i rappresentanti del Paese dell'Unione europea dove risiedono, possono votare per i membri spettanti all'Italia presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio del Paese di residenza dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane oppure possono comunicare al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti di voler rimpatriare per votare in tale Comune.

Informazioni generali sul voto

1. Informazioni generali sul voto

Possono votare in un paese Europeo (UE) per l'elezione dei **rappresentanti italiani** al Parlamento europeo:

- i cittadini italiani residenti in quel paese e regolarmente **iscritti all'AIRE, che non abbiano optato per il voto per i candidati locali;**
- i cittadini italiani ed i familiari con essi conviventi che si **trovano temporaneamente (per meno di 12 mesi) nel paese Europeo per motivi di studio o di lavoro**, che presentino entro il termine previsto (21 marzo 2024) **apposita domanda all'Ufficio consolare competente**, indirizzata al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Il voto all'estero per i **rappresentanti italiani** si esercita presso i **seggi appositamente istituiti all'estero - nei Paesi appartenenti all'Unione Europa** - dalle Ambasciate e dagli Uffici consolari. Come disposto dalla legge, il Ministero dell'Interno italiano invierà direttamente agli elettori il **certificato elettorale personalizzato, contenente l'indicazione del seggio** presso il quale votare, la **data** e l'**orario** delle votazioni. Ciò avverrà entro il 15° giorno precedente la data delle votazioni in Italia.

Voto in Italia: l'elettore italiano residente all'estero o temporaneamente in un paese Europeo per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di

voto all'estero nei termini previsti), **se rientra in Italia**, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne **esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune, esibendo il certificato elettorale a lui inviato dal Ministero dell'Interno presso il domicilio estero** (nota: è prevista una procedura di ammissione al voto anche per coloro che si presentano senza il predetto certificato).

2. Voto all'estero per gli elettori residenti all'estero in una Circoscrizione Consolare ed iscritti all'AIRE

Ai sensi della normativa italiana vigente (Legge 18/1979 e DL 408/1994, convertito in legge 483/1994), i **cittadini italiani residenti in un paese UE e iscritti all'AIRE** possono votare:

1) **per i membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia**, presso i seggi istituiti all'estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari. Se si vuole votare per i candidati italiani è opportuno verificare presso il proprio Comune estero di residenza di non avere esercitato in passato l'opzione per i candidati locali ed eventualmente revocarla. Gli elettori che non hanno esercitato l'opzione per il voto dei membri locali del Parlamento Europeo riceveranno a casa da parte del Ministero dell'Interno italiano il certificato elettorale, con l'indicazione del seggio presso il quale votare, della data e dell'orario delle votazioni oppure

2) **per i membri del Parlamento Europeo spettanti al paese di residenza, previa opzione** da esercitare presso il Comune estero di residenza; tale opzione comporta l'eliminazione del proprio nominativo dall'elenco elettori fornito dal Ministero dell'Interno italiano: una volta esercitata l'opzione per i candidati del paese di residenza, non si potrà esercitare il diritto di voto per i candidati italiani. Si attira l'attenzione sul fatto che, in molti paesi, **l'opzione ha carattere permanente**: vale a dire che una volta esercitata, **rimane valida per tutte le consultazioni successive, fino a formale revoca** da esercitarsi sempre presso il Comune di residenza.

È penalmente sanzionato il doppio voto:

- chi vota per i membri del paese di residenza del Parlamento Europeo non potrà votare anche per quelli italiani, e viceversa;
- chi vota per i candidati italiani presso le sezioni istituite all'estero non potrà farlo anche presso quelle presenti in Italia, e viceversa.

Gli elettori in possesso di **più cittadinanze UE** possono esercitare il loro diritto di voto solo per uno degli Stati di cui sono cittadini.

3. Votare in Italia

L'elettore italiano residente o temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all'estero nei termini previsti), **se rientra in Italia**, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne **esplicita richiesta**, entro il giorno precedente quello della

votazione, **al Sindaco del suddetto Comune**, esibendo il **certificato elettorale** a lui inviato dal Ministero dell'Interno presso il domicilio estero. Nel caso in cui l'elettore non sia in possesso del predetto certificato, potrà sottoscrivere una dichiarazione di non aver esercitato il diritto di voto nel Paese di residenza, e di non aver mai ricevuto, oppure di aver smarrito, il certificato elettorale. Il Comune rilascerà successivamente a tali elettori la tessera elettorale italiana, per permettere l'esercizio del diritto di voto presso i seggi istituiti nel territorio della Repubblica.

4. **Divieto del doppio voto**

Si ricorda il divieto di doppio voto disposto sia dalle istituzioni dell'Unione Europea che dalla legge italiana.

In particolare:

- chi vota per i candidati al Parlamento Europeo del Paese di residenza non potrà votare anche per quelli italiani, e viceversa;
- chi vota per i candidati italiani presso le sezioni elettorali istituite all'estero dagli Uffici diplomatico-consolari non potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.

Nessuno può votare più di una volta nel corso delle medesime elezioni: gli elettori in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell'Unione Europea possono esercitare il loro diritto di voto per i candidati di UNO SOLO degli Stati di cui sono cittadini. In pratica essi possono scegliere per quali candidati esprimere il proprio voto, senza necessariamente esercitare una opzione espressa, ma non possono in alcun caso votare più volte, pena le sanzioni penali previste dalla legislazione di ciascun Paese.

Elettori temporanei per motivi di lavoro e studio

Elettori che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o di studio

In occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, che si svolgeranno in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, gli elettori italiani che si trovano temporaneamente all'estero **nel territorio di una circoscrizione consolare in Europa per motivi di lavoro o di studio**, nonché i familiari con essi conviventi, possono votare per i membri spettanti all'Italia presso i seggi istituiti nelle sedi consolari.

Per essere ammessi al voto, è necessario presentare **entro il 21 marzo 2024 al Consolato di riferimento** una domanda che deve preferibilmente essere redatta utilizzando il **modello scaricabile dai siti ufficiali dei Consolati**. La richiesta deve riportare l'**indicazione specifica dei motivi, di studio o lavoro, per i quali il connazionale si trova nel territorio della circoscrizione consolare** e deve essere corredata dall'**attestazione del datore di lavoro/dell'istituto od ente presso cui svolge la sua attività di**

studio oppure da una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che contenga l'indicazione dell'attività di lavoro o studio svolta, ovvero la qualità di familiare convivente.

La richiesta, che è indirizzata al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, **deve essere presentata unicamente presso gli uffici consolari (gli Uffici Onorari della circoscrizione consolare di residenza non sono abilitati a riceverla)** secondo una delle seguenti **modalità**:

A. (**modalità consigliata**) **per posta elettronica** alla casella **postale abilitata da ogni consolato** allegando i seguenti documenti (importante: dimensione massima complessiva degli allegati **10 MB**):

1. [modulo di richiesta](#) firmato in scansione digitale;
2. certificazione con i motivi di studio e di lavoro della permanenza all'estero o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
3. copia di un documento d'identità del richiedente;

B. **per posta cartacea** all'indirizzo del Consolato più vicino al proprio domicilio temporaneo inviando:

1. [modulo di richiesta](#) firmato;
2. certificazione con i motivi di studio e di lavoro della permanenza all'estero o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
3. copia di un documento d'identità del richiedente;

C. **personalmente** presso gli sportelli del Consolato, **esclusivamente in orario di apertura al pubblico** e senza necessità di prenotare l'appuntamento, i seguenti documenti:

1. [modulo di richiesta](#) firmato in originale;
2. certificazione con i motivi di studio e di lavoro della permanenza all'estero o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
3. copia di un documento d'identità del richiedente.

N.B. i moduli di richiesta sono scaricabili dai siti internet dei consolati italiani.

Il termine del 21 marzo 2024 è tassativo e non derogabile (non fa fede il timbro postale per le domande trasmesse in cartaceo, ma la data di recapito): oltre tale data le domande NON potranno essere accolte e gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o studio potranno esercitare il loro diritto di voto solo in Italia (art. 3, comma 6, DL 408/1994).

Si rammenta che **NON rientrano** in tale categoria di elettori i cittadini che sono **soggetti all'obbligo di iscrizione all'AIRE (residenti all'estero per cause di durata superiore a 12 mesi, ai sensi della legge 470/1988)**.

Elezioni - Partecipare alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini UE residenti in Italia

Se si desidera votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si deve presentare al sindaco del Comune italiano di residenza una domanda per l'iscrizione in una specifica lista elettorale almeno 90 giorni prima della data fissata per l'elezione.

Diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
- la cittadinanza;
- l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
- il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
- l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti, per lo Stato di origine, la perdita del diritto di voto.

I cittadini dell'Unione europea inclusi nella lista elettorale aggiunta vi restano iscritti fino a che non chiedano di essere cancellati o non siano cancellati d'ufficio.

Anche se il cittadino dell'Unione europea ha chiesto di essere iscritto nella lista elettorale aggiunta, non vi è alcun obbligo di recarsi a votare né sono previste sanzioni per il mancato esercizio del diritto di voto.

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, se iscritti nella lista elettorale aggiunta, possono anche presentarsi in una lista di candidati alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia. A tal fine devono produrre alla cancelleria della competente Corte d'appello, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione contenente l'indicazione:

- della cittadinanza, della data e del luogo di nascita, dell'ultimo indirizzo nello Stato membro d'origine e dell'attuale indirizzo in Italia;
- del comune o circoscrizione dello Stato d'origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;
- che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione;
- che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria o amministrativa.
